



COMUNE DI CASTELLEONE

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 25 del 29-06-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TARI PER L'ANNO 2021 E TARIFFE TARI 2021

L'anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di Giugno alle ore 21:00, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, sono stati convocati in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano :

Componente	Presenti	Assenti		Componente	Presenti	Assenti
FIORI PIETRO ENRICO	X			FERRARI ALESSIA VINCENZA	X	
BIAGGI VALERIA	X			MARCHESI FEDERICO	X	
CAMOZZI ROBERTO		X		MILANESI VINCENZO	X	
CASSANI PAOLA		X		MILANESI RICCARDO		X
DE LUCA MARCO	X			TIRELLI ALBERTO		X
EDALLO ORSOLA IDA	X			VALCARENGHI GIANLUIGI	X	
FARINA FABIO	X					

TOTALE N.

9 PRESENTI

4 ASSENTI

Assiste all'adunanza la DOTT.SSA ANGELINA MARANO, nella sua qualità di SEGRETARIO COMUNALE.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. PIETRO ENRICO FIORI, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TARI PER L'ANNO 2021 E TARIFFE TARI 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi, come da registrazione agli atti dell'ufficio e allegata alla futura deliberazione di approvazione dei verbali della seduta odierna;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale N. 42 in data 23 dicembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2021/2022/2023 ed il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;

Atteso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale N. 166 in data 30 dicembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2021;
- con deliberazione di Giunta Comunale N. 3 in data 12 gennaio 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano degli Obiettivi (P.D.O.) per l'anno 2021;
- con deliberazione di Consiglio Comunale N. 5 in data 26 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, è stata disposta una variazione del bilancio di previsione 2021-2022-2023 e del documento unico di programmazione 2021-2022-2023;
- con deliberazione di Giunta Comunale N. 30 in data 26 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, è stata disposta una variazione al piano esecutivo di gestione a seguito della succitata prima variazione al bilancio di previsione 2021-2022-2023;

Dato atto che il responsabile del procedimento per la presente deliberazione è il responsabile del settore economico finanziario.

PREMESSO che:

- il D. Lgs. 152/2006 individua le competenze in materia di rifiuti attribuendo ai Comuni competenze riguardo le modalità e l'organizzazione servizio; le modalità di conferimento a servizio; l'assimilazione rifiuti speciali a urbani, le determinazioni delle tariffe; - l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); - l'art. 1, commi 527 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione di ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 (primo semi periodo 2020 2021);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei

rifiuti;

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO l'articolo 30 del Decreto Sostegni che prevede la proroga dell'approvazione delle tariffe e dei regolamenti tari e della tariffa corrispettiva 2021, sulla base del PEF (piano economico finanziario) al 30 giugno 2021. Tali disposizioni si applicano anche in caso di esigenze di modifica ai provvedimenti già deliberati.

DATO ATTO che dall'entrata in vigore del D.L. 34/2019, la riscossione della tari è stata sdoppiata come disposto dalla Legge infatti i Comuni dovranno provvedere a riscuotere la tassa con scadenze precedenti al 1° dicembre con acconti calcolati sulle tariffe deliberate per l'anno precedente e con un saldo a conguaglio calcolato con le tariffe approvate per l'anno in corso.

RICHIAMATA la deliberazione ARERA 443 del 31 ottobre 2019 che obbliga il gestore a riformulare i piani economici finanziari dei rifiuti, con modalità di computo dei costi ben diversa rispetto al sistema fondato sul DPR 158/99, con la quale ha definito i criteri per la redazione del PEF TARI 2021 e dei Listini Tariffari attraverso:

- Criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio per la gestione dei rifiuti;
- Criteri di investimento del servizio integrato dei rifiuti;
- Criteri di trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani;

RILEVATO che la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 stabilisce un limite massimo ai costi complessivi riconoscibili ai gestori, che dovrà poi essere coperto attraverso il gettito tariffario, ed individua nuove definizioni riguardo al perimetro regolatorio, al limite di crescita annuale legato al miglioramento previsto della qualità od alle modifiche del perimetro gestionale, ai corrispettivi calcolati sulla base dei costi effettivi e non sulla base di previsioni, ai parametri di possibile incremento tariffario legato a risultati verificabili e tempi certi ed uniformi, prevedendo il ricalcolo dei costi efficienti dell'anno a-2 con eventuale conguaglio e la modifica della distribuzione tra parte fissa e parte variabile;

DATO ATTO che la deliberazione ARERA n.443/2019 all'art.6 definisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario demandando al soggetto gestore la predisposizione annuale del Piano Economico Finanziario (PEF), la validazione da parte dell'ente territorialmente competente ed il successivo invio all'Autorità in coerenza con gli obiettivi definiti;

VISTE inoltre la deliberazione ARERA 3 marzo 2020, n.57 recante «Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedure per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente» e la determinazione del 26 marzo 2020 n. 02/drif/2020, recante «chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti» approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (mtr) nonché la definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari»:

DATO ATTO che il PEF MTR prevede, in luogo dei corrispettivi dovuti ai gestori affidatari, i costi operativi e di capitale sostenuti da questi ultimi ed in particolare i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno (2020 2021) per il servizio del ciclo integrato sono determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a- 2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie e comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell'esercizio (a- 2) ed attribuite al servizio del ciclo integrato, al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate;

CONSIDERATO il limite previsto all'aumento delle tariffe, gli enti, nella definizione del Piano Finanziario TARI per il 2021 non potranno arbitrariamente aumentare la parte entrata ma dovranno limitarsi a quanto prescritto da Arera con una formula che impone un limite alla crescita della parte

attiva definita in funzione del tasso di inflazione programmata, del miglioramento di efficienza nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, del tasso di miglioramento atteso nella fornitura di servizi all'utenza (tasso che sarà definito in ragione di specifici parametri forniti da Arera);

DATO ATTO CHE il soggetto gestore per il Comune di Castelleone è Linea Gestioni spa, alla quale spetta il compito di redigere il piano finanziario grezzo, che ha trasmesso il documento in data 24/02/2021 prot.3148;

ESAMINATO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 composto dal PEF2021 (Allegato 8); Relazione di accompagnamento (Allegato 9); dichiarazione di veridicità del gestore (Allegato 3);

RILEVATO che ai sensi di quanto disposto da ARERA gli enti territorialmente competenti validano i dati delle informazioni e degli atti trasmessi dal gestore (inclusi quelli necessari alla determinazione delle componenti a conguaglio relative ai costi fissi e variabili riferiti agli anni 2018 e 2019) e li integrano o modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

DATO atto che il Comune di Castelleone è ente territorialmente competente e, pertanto ha dovuto procedere alla validazione dei dati e delle informazioni e degli atti trasmessi dal Gestore.

VERIFICATO che la documentazione prodotta è completa di tutti gli elementi richiesti e corredata della

- dichiarazione, ai sensi del d P R 445 00 sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

VERIFICATO inoltre che gli elementi di costo ed investimento indicati nella modulistica sono supportati dalle fonti contabili obbligatorie;

DATO ATTO che gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, in particolare trasmettono:

- a) il PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi;

CONSIDERATO che, nelle more della trasmissione e validazione da parte di Arera, i ricavi previsti dalle tariffe TARI si configurano quale "Prezzo massimo", in ottemperanza ai vincoli di crescita stabiliti dall'Autorità;

RITENUTO dover assoggettare l'approvazione del piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, nonché, l'approvazione delle tariffe della TARI per l'anno 2021, all'approvazione del PEF da parte di ARERA, riservandosi di intervenire sull'articolazione tariffaria TARI e sull'ammontare complessivo qualora ci fossero rilievi;

CONSIDERATO che il Piano finanziario costituisce il presupposto per la determinazione delle tariffe;

RILEVATO:

- CHE per la determinazione delle tariffe occorre tenere conto della ripartizione dell'onere del costo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti in rapporto all'effettiva produzione di rifiuti di ciascuna categoria di utenti e – in prospettiva ed in connessione con l'evoluzione tecnologica dell'industria della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti – di ciascun singolo utente;
- CHE tali accorgimenti sono necessari in considerazione dell'esigenza, avvertita da tutti i Comuni, di migliorare gli stessi criteri ed algoritmi di determinazione delle misure tariffarie attualmente previsti, al fine di meglio adattarli alle realtà locali;
- CHE, in considerazione delle motivazioni esposte, ai fini della ripartizione tra i diversi soggetti del predetto carico di prelievo complessivo e dall'applicazione dell'algoritmo di calcolo riportato nel Regolamento di applicazione della tariffa sono state operate le scelte esplicitate nella "Determinazione tariffe ai sensi della Legge 27 dicembre 2013 n. 147" (Allegati 6 e 7);

CONSIDERATO pertanto che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa, dopo l'applicazione delle riduzioni, è pari a € 523.267,00 di cui € 361.054,23 riferibili alle utenze domestiche ed € 162.212,77 alle utenze non domestiche, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa dopo l'applicazione delle riduzioni è pari ad € 457.645,00 di cui € 315.775,05 attribuibili alle utenze domestiche ed € 141.869,95 a quelle non domestiche;

RITENUTO di determinare per l'anno 2021 le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi come riportate nell'elaborazione allegata (Allegati 6 e 7)

RITENUTO, altresì, CHE, come precisato ed autorizzato nella deliberazione di approvazione del nuovo regolamento sulla tassa sui rifiuti, per l'annualità di competenza 2021 è opportuno introdurre una contribuzione per quelle categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte in tassa, che, a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19, siano state costrette a sospendere la loro attività, o ad esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura. Tale agevolazione viene concessa tenendo conto anche della diversa capacità di ripresa delle varie categorie economiche dopo la fase cosiddetta di lockdown. Si precisa che l'agevolazione verrà disposta con l'erogazione di un contributo a ristoro della tassa stessa.

DATO ATTO CHE il sostegno da erogare alle utenze non domestiche particolarmente gravate dalle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19 verrà gestito con la modalità di erogazione di un contributo a ristoro dell'importo complessivo di € **65.098,00**, come assegnato dall'articolo 6 del decreto Legge 73/2021 (sostegni bis). La norma prevede, infatti, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari (o della Tari corrispettiva), alle citate categorie economiche. Il riparto delle risorse avverrà con provvedimento ministeriale «entro trenta giorni» (quindi entro il 24 giugno).

RITENUTO, in particolare, con riferimento alle misure finalizzate a contenere l'aggravio fiscale nei confronti delle utenze TARI, in ragione della minor produzione di rifiuto conseguenti alle limitazioni imposte alle attività, l'Amministrazione intende concedere le sotto riportate agevolazioni tariffarie, tenuto conto dei principi già proposti per l'anno 2020 da ARERA con deliberazione n. 158/2020 e dei decreti emergenziali che hanno comportato dette limitazioni, dirette e indirette, sulle diverse attività economiche del territorio comunale:

- a. Riduzione pari al 100% della parte variabile della tariffa dovuta per le utenze non domestiche, attive alla data del 31 dicembre 2020, le cui attività siano state sottoposte a sospensione da provvedimenti governativi nel periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021. Nel caso in cui la categoria di tassazione comprenda attività sospese e attività non sospese, lo sconto viene riconosciuto limitatamente alle attività sospese, codificate con specifici codici ATECO;*
- b. Riduzione pari al 80% della parte variabile della tariffa dovuta per le utenze non domestiche, attive alla data del 31 dicembre 2020, le cui attività siano state sottoposte a parziale sospensione da provvedimenti governativi nel*

periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021. Nel caso in cui la categoria di tassazione comprenda attività parzialmente sospese e attività non sospese, lo sconto viene riconosciuto limitatamente alle attività sospese, codificate con specifici codici ATECO;
c. Riduzione pari al 50% della parte variabile della tariffa dovuta per le utenze non domestiche, attive alla data del 31 dicembre 2020, le cui attività siano state ridimensionate per calo della domanda o per chiusura volontaria nel periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021.

SOTTOLINEATO, quindi, che la modifica del piano finanziario TARI ha determinato una modifica dello stanziamento di spesa ed entrata già recepita in sede di redazione del bilancio di previsione 2021 2023 e successive variazioni di bilancio.

DATO atto che l'articolo 37 del vigente regolamento sulla tassa sui rifiuti TARI - stabilisce per le annualità successive al 2014 la facoltà, da parte del Consiglio comunale, di stabilire , in sede di approvazione delle tariffe, con adozione di proprio atto , da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione od altra data fissata da norma di legge, di stabilire il numero delle rate e delle scadenze per il pagamento della tari.

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

RITENUTO, pertanto, opportuno, fissare relativamente all'anno 2021 le scadenze per la TARI (tributo servizio rifiuti) in n. 3 rate scadenti nei seguenti periodi: 1^ rata nel mese di settembre 2021, II^ rata nel mese di novembre 2021, per gli acconti, e la terza rata scadente il 10/12/2021 per il saldo e conguaglio finale.

RICHIAMATI:

lo Statuto del Comune;

il Regolamento TARI; gli artt. 201 e 238, comma 5 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. nonché l'art. 8, comma 1 del D.P.R. n. 158/199 e s.m.i.;

il nuovo TUA approvato con il decreto Legislativo 116/2020.

il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale, nonché l'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i.;

Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, N. 267 e successive modificazioni;

Visto l'art. 42 del citato Decreto Legislativo N. 267/2000;

Visto l'art. 19 dello Statuto Comunale;

Con N. 7 voti favorevoli, N. 2 voti contrari (consiglieri De Luca e Milanese Vincenzo), astenuti

nessuno, espressi per alzata di mano, su N. 9 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Piano Finanziario della TARI per l'anno 2021 predisposto come pef grezzo dal soggetto gestore LINEA GESTIONI SPA e rielaborato anche con l'inserimento dei costi del Comune e così composto:

PEF2021 (Allegato 1):

Relazione di accompagnamento (allegato 2);

dichiarazione di veridicità del gestore (Allegato 3):

dichiarazione di veridicità dell'Ente territorialmente competente (allegato 4):

Relazione di validazione (allegato 5);

tariffe utenze domestiche (allegato 6);

tariffe utenze non domestiche (allegato 7);

Piano economico finanziario del gestore (PEF Grezzo) (allegato 8);

relazione di accompagnamento del gestore (allegato 9).

2) di prender atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2021 è pari ad € 980.912,00 da coprire con l'applicazione della TARI, secondo l'elaborazione delle tariffe di cui agli allegati 6 e 7;

3) di dare atto che sull'importo della tassa si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

4) di dare atto che le tariffe garantiscono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo di gestione dei rifiuti;

5) di erogare alle utenze non domestiche particolarmente gravate dalle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19 un contributo a ristoro dell'importo complessivo di € **65.098,00**, come assegnato dall'articolo 6 del decreto Legge 73/2021 (sostegni bis). La norma prevede, infatti, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari (o della Tari corrispettiva), alle citate categorie economiche. Il riparto delle risorse avverrà con provvedimento ministeriale «entro trenta giorni» (quindi entro il 24 giugno).

6) Di trasmettere i provvedimenti di cui sopra ad Arera per la validazione degli atti, considerando i ricavi indicati quali "prezzi massimi" per l'applicazione della tariffa;

7) Di dare atto che l'eventuale aggiornamento del quadro complessivo della TARI sulla base di ulteriori chiarimenti e disposizioni dettati da Arera, sarà disposto con successivo provvedimento;

8) Di dare atto che il presente atto sarà trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze–Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica;

DOPODICHE'

Con successiva e separata votazione avente come esito: N. 9 voti favorevoli, nessun voto contrario, astenuti nessuno,

IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.lgs 267/2000;

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANGELINA MARANO

IL PRESIDENTE
PIETRO ENRICO FIORI

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

[**X**] Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile alla sua adozione per effetto di apposita e distinta separata votazione.

Castelleone, 29-06-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANGELINA MARANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate